




Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

Prot. n. AOODGPER. 18074

Roma, 3. XII. 2014



Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via IV Novembre, 114

00187 ROMA

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI (Rif. Nota n. U-nd/6286/2014 del 04.11.2014)

12/12/2014 E-nd/7315/2014

Al Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione
Dipartimento della Funzione Pubblica

Corso Vittorio Emanuele, 116

00186 ROMA

OGGETTO: Attività libero-professionale dell'Ingegnere docente – autorizzazione del dirigente scolastico – limiti e prassi applicative – ipotesi di silenzio-assenso – richiesta parere.

In merito al quesito proposto con la nota sopra evidenziata, si ritiene opportuno richiamare, in via preliminare, la normativa di riferimento.

In via generale, il tema delle incompatibilità per il pubblico impiego è espressamente disciplinato dall'art. 53 del D. L.vo 30 marzo 2001 n. 165, recettivo delle disposizioni contenute negli artt. 60 e ss. del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).

Per quanto riguarda il personale docente, le situazioni di incompatibilità sono state espressamente previste e disciplinate, dai commi 7 e 10 dell'art. 508 del D. L.vo 16 aprile 1994 n. 297, in ragione dei quali "l'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico" ed il medesimo personale "non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere e mantenere impieghi alle dipendenze dei privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro."

Tuttavia l'art. 1, comma 58 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, ha mitigato il tradizionale dovere di esclusività prevedendo per il dipendente pubblico a regime di orario part-time (cioè che non superi il 50% di quello pieno), la possibilità di svolgere anche altra attività lavorativa subordinata o autonoma, a condizione che l'ulteriore attività venga preventivamente autorizzata e non risulti in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione.

Lo stesso art. 36 del CCNL 24.07.2003, del comparto Scuola, al comma 9 stabilisce che "al personale part-time è consentito, previa motivata autorizzazione del Dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto".

Di conseguenza nel caso dei docenti che abbiano un limitato numero di ore di cattedra, al di sotto del limite del 50% rispetto al tempo pieno, potranno essere autorizzati a svolgere altro lavoro subordinato di natura non pubblicistica senza violare le norme sulle incompatibilità. In base a tali disposizioni, al personale in part time è consentito l'esercizio di altre prestazioni di lavoro - generalmente non ammesse per chi ha un rapporto di lavoro a tempo pieno - pur con il rispetto di due limiti specifici:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

1. le ulteriori attività lavorative non devono arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio, ossia non si devono porre in conflitto di interessi con le attività della stessa amministrazione/istituto scolastico;

2. è consentito instaurare anche un rapporto di lavoro di tipo subordinato, ma non alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni.

Per tale personale non è più necessario chiedere l'autorizzazione all'amministrazione per svolgere un altro lavoro: infatti, fermo restando i limiti sopra illustrati, il comma 6 dell'art. 53 D. Lgs. 165/2001 esclude dal vincolo della richiesta di autorizzazione il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.

Rimane, invece, l'obbligo della richiesta di autorizzazione per il personale a tempo pieno e per coloro che svolgono attività part time con orario di lavoro superiore al 50% di quello intero.

L'art. 508 del D. Lgs. 297/94 prevede espressamente al comma 15 che *al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.*

Quindi, le attività libero professionali possono essere svolte dal personale docente anche a tempo pieno, purché

1. non siano di pregiudizio alla funzione docente;
2. siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio;
3. siano esplicitate previa autorizzazione del Dirigente scolastico.

A tal proposito, sempre il Consiglio di Stato, sez. VI, 5 febbraio 1994, n. 102, ha dichiarato che *"è legittimo il provvedimento di diniego di autorizzazione all'esercizio di libera attività professionale motivato dal capo d'istituto con riguardo al minor rendimento del docente in conseguenza della condizione di affaticamento del docente stesso nell'espletamento del servizio e dell'esercizio professionale"*. Può, infatti, considerarsi ancora vigente quanto indicato nell'art. 11, R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 il quale sostiene che *"anche delle professioni libere consentite dalle leggi può essere vietato l'esercizio, se il professore vi si dedichi così da essere distratto dallo studio della propria disciplina o in modo sconveniente alla dignità sua e della scuola"*.

La valutazione in ordine all'opportunità di concedere o meno detta autorizzazione è posta in capo al Dirigente scolastico.

I criteri in base ai quali l'attività può essere autorizzata sono:

1. la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico: sono autorizzabili le attività, non comprese nei compiti e doveri di ufficio, esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine non diano luogo ad interferenze con l'impiego;
2. il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
3. la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento;
4. l'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.

Naturalmente, le attività esercitate devono essere, effettivamente, riconducibili al concetto di libera professione. A tal proposito, il T.A.R. Sicilia ha precisato che *"le libere professioni, cui fa riferimento l'art. 92, comma 6, D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, compatibili con la funzione docente, sono le libere professioni tradizionali (avvocato, medico, ingegnere, ecc.) che richiedono una notevole qualificazione culturale e professionale ed accrescono l'esperienza culturale del"*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

docente ed il suo prestigio; di conseguenza, restano escluse quelle altre attività che non presentino dette caratteristiche".

Nel caso degli insegnanti, rispetto al resto del pubblico impiego, non rileva l'iscrizione ad albi ai fini dell'individuazione dell'incompatibilità/compatibilità. Infatti, a conferma di questo aspetto, il T.A.R. Toscana ha precisato che "l'art. 92 D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, nel prevedere che al personale docente è consentito, previa autorizzazione (del direttore didattico e del preside), l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio non si riferisce alle sole professioni per le quali sia richiesta iscrizione ad albi". Il Consiglio di Stato, precedentemente, aveva, però, ritenuto che "le libere professioni delle quali l'art. 92, comma 6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 consente l'esercizio al personale docente sono le professioni liberali, richiedenti iscrizione in un albo professionale, cui possono essere ricondotte tutte le attività esercitate continuativamente al fine di conseguire i mezzi di sussistenza...".

A parere della scrivente, al concetto di libera professione vanno fatte risalire tutte le attività così come sono state intese dal T.A.R. Sicilia, nella sentenza sopra riportata, ossia quelle attività che richiedono una notevole qualificazione culturale e professionale ed accrescono l'esperienza culturale del docente ed il suo prestigio", in base all'esame e valutazione del singolo caso concreto.

In questa sede, è, altresì, interessante riportare una sentenza della Corte costituzionale, che evidenzia come la posizione del personale docente presenti caratteri di specialità, stante l'utilità che la pratica professionale può avere anche in relazione al continuo progresso delle varie discipline ai fini dell'insegnamento.

Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione trova conclusione entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, ed è formalizzato con lettera da parte del Dirigente competente, notificata all'interessato e per conoscenza al committente.

Decorso tale termine l'autorizzazione, ove richiesta per incarichi conferiti da Amministrazioni Pubbliche si intende accordata; in ogni altro caso, si intende negata, ai sensi dell'art.53, comma10, del D.L.vo n. 165/2001.

Dalle disposizioni sopra riferite, si ritiene che, nella fattispecie rappresentata ed in relazione ai quesiti formulati, il dirigente scolastico è tenuto a richiedere le informazioni che ritiene opportune in merito all'attività che l'interessato intende svolgere, proprio al fine di valutare se l'esercizio dell'attività medesima possa arrecare pregiudizio al rendimento della professione di docente ovvero se sussistano situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi (Legge n. 190/2012). In tal caso, lo stesso dirigente scolastico può negare l'autorizzazione.

Decorso il termine previsto per il rilascio dell'autorizzazione, la stessa si intende negata.

Conseguentemente non sussistono responsabilità o conseguenze a carico del dirigente scolastico.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica in indirizzo vorrà far conoscere se condivide il parere espresso da questa Direzione generale.

IL DIRIGENTE

Giacomo Moliterno
G. Moliterno